



**TRIBUNALE DI VERONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, dr. Angelo FRANCO, ha
emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale **5159/2015**,
avente ad oggetto “*responsabilità extracontrattuale*”

TRA

RENATO CAMODECA (CMDRTS66S28E897U), **PAOLO CEVOLANI**
(CVLPLA63H25C469H) e **GIORGIO ZANETTI** (ZNTGRG61D07I625S),
rappresentati e difesi dall’avv. Michelangelo Peccati

CONTRO

GEVE S.R.L. (02880090234) e **PAOLO MARINI**
(MRNPLA64L11E512R), rappresentati e difeso dall’avv. Massimo
Carlin

* * * * *

CONCLUSIONI DELLE PARTI



All'udienza del 27 giugno 2019, le parti, dinanzi al sottoscritto giudicante subentrato dopo altri due Magistrati (dr. Platania e dr. Mirenda) nella titolarità del giudizio, hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale in atti e fogli allegati a cui si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati dalla legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.

L'articolo 38 c.p.c., al primo comma, prescrive che *l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.*

Al terzo comma della medesima disposizione si legge che



l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.

Ciò premesso, si evidenzia che l'incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale di Verona in ragione della competenza della Sezione Specializzata in Materia d'Impresa (costituita ai sensi del d.lgs. 168/2003) è stata eccepita dai convenuti solo con la costituzione del loro nuovo difensore in seguito alla revoca del mandato del primo. Nella comparsa di costituzione e risposta, l'eccezione non è stata ritualmente sollevata sicché i convenuti sono comunque decaduti dalla possibilità di farlo. Di converso, si osserva che il Giudice ha consumato il potere di rilievo d'ufficio; il comma terzo della disposizione in commento, infatti, precisa che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 possono essere rilevate d'ufficio sino all'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c. In merito si osserva che il primo Giudice istruttore non ha rilevato la questione (sulla cui fondatezza si omette ogni valutazione), sicché al momento è precluso al sottoscritto la possibilità di esaminare il merito dell'eccezione.



Per quanto attiene, invece, al rilievo della difesa convenuta relativo ad una paventata violazione del principio di collegialità, si osserva che le invocate norme (articoli 50 bis, 50 quater, 282 *octies* c.p.c.) non riguardano profili di competenza (come quella eccepita) ma solo questioni attinenti alla composizione del Tribunale in particolari materie per cui è pacifica ed assodata la competenza dell'Ufficio adito. Peraltro, la remissione ex articolo 281 *octies* c.p.c. può essere esperita solo nei confronti del medesimo Tribunale e non già del Tribunale delle Imprese; la remissione della decisione al collegio presuppone, infatti la sussistenza delle medesima competenza. Per tali ragioni, l'eccezione d'incompetenza territoriale e funzionale (non investendo problematiche attinenti alla composizione del Tribunale) non può che ritenersi ormai superata.

Per quanto attiene, invece, all'ulteriore contenuto della costituzione del nuovo difensore, si osserva che le deduzioni circa la natura diretta o indiretta e, dunque, della sussistenza dei presupposti di ammissibilità dell'azione di danno sono mere difese, come tali sempre ammesse nel corso del processo. Sulla questione, poi, si rileva che la difesa attorea ha avuto modo di



articolare compiutamente le proprie argomentazioni difensive, sicché nessuna violazione del contraddittorio può essere validamente predicata. Per di più, la tematica della natura diretta o indiretta del danno per il cui riconoscimento agiscono gli attori, oltre ad essere stata sollevata dal precedente Giudice Istruttore (cfr. ordinanza del 28.4.2016), era già stata evidenziata dalla difesa dei convenuti sin dalla comparsa di costituzione e risposta (cfr. pp. 13, 14 e 15). Per tali ragioni, non si rinviene nella specie alcuna violazione e/o irritualità delle precisazioni difensive che a ben vedere non costituiscono nuove conclusioni ma solo specificazioni delle prime.

Nella memoria di replica conclusionale, la difesa dei convenuti ha chiesto, infine, l'espunzione della produzione documentale avversaria contenuta nella memoria di replica di parte attrice. Trattasi di un articolo inerente le regole per la determinazione del danno risarcibile da illecito extracontrattuale. Il documento, redatto il 5.5.2017, si è formato in data successiva allo spirare delle preclusioni di cui all'articolo 183, c. 6, c.p.c.; la scure dell'inammissibilità, quindi, può essere superata anche in ragione del fatto che un documento sopravvenuto allo spirare



dei termini di cui al comma sesto dell'articolo 183 c.p.c. non necessariamente deve essere prodotto alla prima udienza utile. Sul punto, però, in maniera assorbente si osserva che non è un documento che attiene al *thema probandum*; in altri termini non è una prova precostituita in grado di fornire una versione diversa dei fatti per cui potrebbero sussistere le preclusioni processuali. In realtà, è un contributo scientifico inerente il tema del danno aquiliano che è completamente irrilevante ai fini della ricostruzione del fatto e della sua prova. La richiesta di espunzione, pertanto, non potrà che essere disattesa.

2.

In apertura dell'atto di citazione si legge che l'azione esperita dai tre attori trae origine dalla lesione del diritto alla percezione dell'integrale compenso loro spettante per il ruolo di Commissari nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria della società R.D.B. s.p.a.

Nello specifico, gli esponenti hanno dedotto che la procedura di amministrazione straordinaria, a causa del comportamento gravemente scorretto tenuto da Paolo Marini e dalla società Geve s.r.l. aggiudicataria del bando avente ad oggetto la vendita



dei complessi aziendali (cfr. doc. 3), è stata convertita in fallimento dal Tribunale di Piacenza con decreto ex articolo 71 d.lgs 270/1993 del 13 febbraio 2015, con conseguente revoca dell'incarico commissariale (cfr. doc. 2). Il comportamento stigmatizzato è quello che si è concretizzato nel diniego di addivenire alla cessione dei complessi aziendali di cui all'aggiudicazione e di non aver rispettato la condizione sospensiva apposta in sede di stipula.

Ad avviso degli attori, tale comportamento avrebbe provocato il mancato completamento del programma di vendita approvato dal M.I.S.E. e, a cascata, la dichiarazione di fallimento e ciò proprio in ragione del fatto che sarebbe decorso invano il termine massimo di anni uno e mesi tre dall'approvazione del programma. Il fallimento, infatti, è stato dichiarato secondo quanto previsto dall'articolo 70, c. 1, lett. a) legge 270/1999, sul presupposto che la società individuata da parte dei Commissari non ha provveduto al pagamento del prezzo cui era condizionato il contratto di cessione dei complessi aziendali e in conseguenza del decorso del termine di legge prorogato ai sensi dell'articolo 66 legge 270/1999.



Sulla base di tali elementi, gli esponenti lamentano di aver subito una lesione patrimoniale sotto forma di lucro cessante e di perdita di chance e un danno non patrimoniale avente ad oggetto la lesione della loro reputazione. Sul punto, la difesa di parte attrice precisa che, quale conseguenza dei comportamenti sopra descritti, si sarebbe verificata, in pregiudizio dei Commissari, una lesione patrimoniale consistente nella perdita del compenso che gli stessi avrebbero percepito nel caso in cui fosse stato acquisito il prezzo della cessione. Sostengono, inoltre, che oltre al danno patrimoniale derivante dal mancato conseguimento del compenso ultroneo, si sarebbe prodotto un ulteriore danno patrimoniale consistente nella perdita dell'attivo realizzabile, riconducibile alle azioni recuperatorie in corso, a quelle revocatorie e a quelle di responsabilità, cui ancorare l'importo del compenso ad essi spettante (perdita di chance). La difesa attorea, inoltre, ha chiesto il risarcimento del danno da reputazione, inteso quale compromissione del prestigio professionale dei Commissari, scaturito all'esito della caducazione del loro incarico.

Sulla base di queste deduzioni, gli esponenti hanno domandato



in via principale di accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale concorrente e solidale della società Geve s.r.l. e dell'ing. Paolo Merini e conseguentemente condannarli a risarcire gli attori, in via solidale, ai sensi degli articoli 2043, 2476 c. 6 e 2055 c.c., dei danni dagli stessi subiti a titolo di perdita del compenso (quantizzati in € 129.769,44, salvo diversa somma di giustizia), di perdita di chance (quantizzati in € 425.907,85, salvo diversa somma di giustizia), e a titolo di danno non patrimoniale per danno alla reputazione (quantizzato in € 300.000, salvo diversa somma di giustizia).

Vero *punctum dolens* del caso portato all'attenzione del Tribunale è verificare se i danni lamentati dagli attori siano conseguenza immediata e diretta, ovvero conseguenza mediata e diretta, del comportamento dei convenuti e, nel caso in cui dovessero essere ritenuti indiretti, verificare se possano, comunque, essere risarciti.

L'articolo 2056 c.c. richiama l'articolo 1223 c.c. a mente del quale *il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza*



immediata e diretta.

L'articolo 2476 c. 6 c.c. prescrive che *le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.*

Il problema non è sfuggito al precedente Giudice istruttore il quale nell'ordinanza del 28.4.2016 ha precisato che *“occorre affrontare la questione fondamentale della natura diretta od indiretta del danno provocato ai commissari dall'inadempimento provocato dalla Geve s.r.l.”*

Orbene, in materia di danno aquiliano si distingue tra causalità materiale e causalità giuridica. La prima attiene al profilo dell'individuazione dell'autore del fatto (il danneggiante) e trova fonte normativa direttamente nella disposizione dell'articolo 2043 c.c. (cfr. prima parte della disposizione); la seconda, invece, investe lo scrutinio dei danni risarcibili ed è desumibile dal secondo alinea dell'articolo 2043 c.c. stante il quale chi ha commesso il fatto deve *risarcire il danno.*

Mentre la causalità materiale considera il danno come evento di



un fatto, la causalità giuridica individua, invece, le conseguenze risarcibili (c.d. danno conseguenza).

Stante queste coordinate, si può affermare che il danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria extracontrattuale è solo il danno conseguenza del fatto lesivo, sicché se sussiste soltanto un danno evento ma non vi è un danno conseguenza, non vi è obbligazione risarcitoria.

Per quanto attiene alla selezione delle conseguenze risarcibili, nell'ottica della causalità giuridica, si rinvergono nel codice alcune regole.

Come detto in precedenza, l'articolo 2056 c.c. rinvia agli articoli 1223 e 1227 c.c. La prima disposizione, ossia l'articolo 1223 c.c., sancisce la risarcibilità dei danni che si pongono quale *“conseguenza immediata e diretta”* del fatto lesivo. L'immediatezza e la dimensione diretta del danno conseguenza escludono che possano essere risarcite ulteriori conseguenze del fatto che potrebbero allontanarsi di parecchio dal binomio *“fatto lesivo – danno conseguenza”* attraverso una concatenazione potenzialmente idonea ad estendersi all'infinito. Orbene, non vi è dubbio che una conseguenza immediata e



diretta possa essere risarcita; il problema sorge, invece, per quei danni che secondo i criteri di normalità e prevedibilità possono considerarsi risarcibili anche se appaiono conseguenze mediate ed indirette.

Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che *“il criterio in base al quale sono risarcibili i danni conseguiti in via diretta e immediata, deve intendersi, ai fini della sussistenza del nesso di causalità, in modo da comprendere nel risarcimento i danni indiretti e mediati, che si presentino come effetto normale dell’inadempimento, secondo il principio della c.d. regolarità causale; di talché, mentre sono da escludere i danni verificatisi per l’intervento di cause e circostanze estranee al comportamento dell’obbligato, vi rientrano, invece, gli altri danni, quando, pur non producendo il fatto di per sé quel determinato evento, abbia tuttavia prodotto uno stato di cose tali che senza di esso non si sarebbe verificato”* (Cass. 6474/2012).

Deve, tuttavia, escludersi che possano essere risarciti i danni mediati ed indiretti quando questi si sono verificati anche a causa di altri fattori, alieni rispetto al fatto del danneggiante



(c.d. cause e circostanze estranee al fatto del danneggiante), e che attribuiscono al danno la caratteristica di “riflesso del pregiudizio”, come tale non risarcibile ex articolo 2043 c.c. e a maggior ragione ex articolo 2476 c. 6 c.p.c. laddove è prescritta la risarcibilità dei soli danni subiti dal terzo quando siano stati “direttamente” cagionati da atti dolosi o colposi degli amministratori.

Lasciate in disparte le coordinate ermeneutiche testé enucleate, passiamo ad analizzare la natura dei danni richiesti con le domande di parte attrice.

Il primo danno patrimoniale richiesto è quello inerente il c.d. lucro cessante; gli esponenti, infatti, si lamentano del fatto che la chiusura anticipata della procedura di amministrazione straordinaria e la sua conversione in fallimento, con conseguente revoca dell’incarico commissariale, abbia comportato la diminuzione della possibilità di guadagno per i Commissari. Secondo la tesi di parte attrice, il fatto che la società aggiudicataria per il tramite del suo amministratore unico non abbia proceduto all’acquisto dei compendi aziendali, non solo ha determinato il fallimento della R.D.B. s.p.a. ma ha



anche privato i commissari della possibilità di vedersi liquidato un importo maggiore a titolo di compenso e ciò in quanto non è stato acquisito l'ulteriore attivo realizzabile dalla procedura di amministrazione straordinaria.

L'ulteriore voce di danno patrimoniale richiesto attiene, invece, al danno da perdita di chance; gli attori si dolgono, infatti, che il fallimento ha di fatto impedito la prosecuzione della procedura di amministrazione straordinaria e, dunque, ha precluso alla stessa di realizzare un ulteriore attivo su cui ancorare le pretese di un maggior guadagno a titolo di compensi per l'opera svolta. La difesa attorea sostiene, infatti, che l'arresto della procedura di amministrazione straordinaria ha precluso alla stessa di realizzare ulteriori attivi derivanti dalle azioni recuperatorie in corso (revocatorie ed azioni di responsabilità nei confronti dell'organo gestorio della società e dei sindaci), sì da influire su un mancato ed ulteriore guadagno dei Commissari a titolo di compensi (perdita di chance).

L'ultima voce di danno attiene al profilo "non patrimoniale" relativo alla lesione della reputazione professionale dei Commissari che sarebbero stati lesi nel loro decoro



dall'intervenuto fallimento che avrebbe gettato "ombre" sul loro operato (cfr. p. 56 memoria conclusionale).

Orbene, a ben vedere nessuno dei danni lamentati può essere considerato una conseguenza immediata e diretta del fatto del danneggiante. Infatti, l'immediata conseguenza dell'inadempimento contrattuale di Geve s.r.l. è stata la mancata vendita dei complessi aziendali risarcibile nelle forme contrattuali dai soggetti legittimati (che non sono i Commissari straordinari). Dalla mancata vendita dei complessi aziendali è, poi, derivato - a catena - il mancato rispetto del programma autorizzato dal Ministero competente e, di conseguenza, l'adozione di un provvedimento giurisdizionale di fallimento e di revoca degli incarichi ai Commissari. Successivamente è intervenuto il decreto di liquidazione dei compensi.

Orbene, il danno conseguenza lamentato: lucro cessante, perdita di chance e danno alla reputazione si pone a valle di questa concatenazione di eventi e non può in nessun modo essere considerato "conseguenza immediata e diretta" rispetto all'operato di Geve s.r.l. e del suo amministratore. Tali danni, infatti, sono stati necessariamente mediati e realizzati: a)



attraverso un atto di ricognizione dell'impossibilità di portare a termine il programma autorizzato; b) attraverso l'adozione di un provvedimento giurisdizionale dichiarativo del fallimento con conseguente revoca degli incarichi; c) attraverso l'esercizio discrezionale dei poteri di liquidazione dei compensi in capo agli organi competenti.

Dall'operato di Geve s.r.l. è potenzialmente derivato un danno diretto nei confronti della procedura di amministrazione straordinaria; i danni lamentati dagli attori, invece, non possono che essere ritenuti indiretti, o addirittura "danni riflessi".

In merito si osserva, *ad abundantiam*, che i danni lamentati sono il risultato di una concatenazione di elementi estranei alla signoria del danneggiante che non potevano essere da lui controllati (*id est*: provvedimento giurisdizionale di fallimento, revoca dell'incarico, provvedimento di liquidazione caratterizzato da ampia discrezionalità applicativa).

Per di più - e questo riveste importanza strategica sulla questione - il fallimento è, prima di tutto, il risultato della situazione debitoria della società e non già dal comportamento dei convenuti.



Assodato, pertanto, che nessun danno lamentato è da considerarsi conseguenza immediata e diretta del comportamento dei convenuti, si dovrà esaminare se, per ciascuna voce, vi sono gli estremi per ammetterne la risarcibilità quanto meno a titolo di danno indiretto e mediato pur precisando che, in quest'ultimo caso, non potrebbe mai venire in rilievo la responsabilità di Paolo Marini ex articolo 2476 c. 6 c.p.c. in quanto, secondo tale norma, è risarcibile solo ed esclusivamente il danno "direttamente" cagionato al terzo dagli amministratori. Di conseguenza, considerato che la disposizione di cui all'articolo 2476 c. 6 c.c. è una specificazione dell'articolo 2043 c.c. e che, pertanto, va a disciplinare in maniera specifica il danno conseguenza risarcibile escludendo che possano essere risarciti, come, invece, accade per la responsabilità aquiliana generica i danni mediati ed indiretti, deve osservarsi che nessuna richiesta risarcitoria potrà essere avanzata ex articolo 2476 c 6 c.c. nei confronti del convenuto Paolo Marini. Come, d'altronde, questi non potrà essere chiamato a rispondere solidalmente ex articolo 2055 c.c. del danno risarcibile ex articolo 2043 c.c. in ragione dell'autonomia della personalità



giuridica di Geve s.r.l. che non può essere confusa col suo amministratore il quale ha formalmente agito spendendo il suo rapporto organico di immedesimazione con la società.

Naturalmente, una responsabilità ex articoli 2055 e 2043 c.c. di Paolo Marini non sarebbe in nessun modo predicabile se i danni lamentati dagli attori non rientrassero nemmeno nelle maglie più elastiche dell'articolo 2043 c.c. Infatti, al di là dell'accertamento della possibilità di Paolo Marini di rispondere solidalmente ex articolo 2055 c.c. del danno cagionato, nessuna condanna solidale potrà essere disposta qualora non vi siano i presupposti per ritenere risarcibili ex articolo 2043 c.c. i danni lamentati.

Come verrà detto nel proseguo, tutti i danni invocati dagli attori non possono ritenersi risarcibili nemmeno estendendo la risarcibilità ai danni mediati e indiretti e ciò in ragione del fatto che i pregiudizi lamentati si pongono ben oltre il criterio di normalità e prevedibilità ed anche perché sono il portato di una concatenazione di concause estranee al comportamento del danneggiante, prima tra tutte la situazione gravemente debitoria di R.D.B. s.p.a.



3. Sul danno da lucro cessante

Nella specie si osserva che se è pur vero che il danno da lucro cessante richiesto è stato concausato anche dalla mancata acquisizione dell'attivo della cessione, non per questo può dirsi che il suo verificarsi non sia dipeso da altre concause esterne al comportamento del danneggiante.

La prima causa del fallimento è, infatti, rinvenibile nella situazione debitoria della società fallita e non già nel comportamento dei convenuti.

Deve, poi, premettersi che i Commissari, al momento della nomina, acquisiscono un diritto soggettivo alla liquidazione dei loro compensi ma non già un diritto al *quantum* della stessa predeterminabile *ex ante*, sicché la lesione da mancato guadagno, *in casu*, deve essere verificata alla stregua della risarcibilità dei danni "prevedibili" in conseguenza di una normale concatenazione degli eventi.

Nella specie, il danno lamentato non è una conseguenza oggettivamente prevedibile del comportamento del danneggiante; la sua verifica, infatti, passa attraverso l'adozione di un provvedimento giurisdizionale (dichiarazione di



fallimento) e di un provvedimento di liquidazione del quale il danneggiante non ha signoria e controllo. Pertanto, l'autore del fatto non può rispondere di una conseguenza il cui verificarsi non era oggettivamente controllabile ed evitabile; le conseguenze dannose, infatti, si sono realizzate per il tramite di concause esterne all'operato del danneggiante.

Si osserva, inoltre, che la dichiarazione di fallimento non può certo dirsi essere la conseguenza esclusiva del comportamento della società aggiudicataria; il fallimento, infatti, è primo di tutto imputabile alla situazione debitoria della società R.D.B. s.p.a., sicché i convenuti non possono essere chiamati a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli che il fallimento ha causato sulla sfera patrimoniale degli attori.

In altri termini, non si riscontra nella specie il rapporto di causalità giuridica in virtù del quale riconoscere la risarcibilità dei danni conseguenza lamentati.

4. Sul danno da perdita di chance

Tale danno mediato e indiretto non può essere in nessun modo risarcito per la semplice ragione che la sua produzione è il portato di un ulteriore passaggio logico intermedio, esistente tra



il fatto del danneggiante e il danno conseguenza, che lo allontana considerevolmente dalla soglia di risarcibilità mediata ed indiretta. Infatti, la verifica di tale danno passa attraverso la mediazione non solo della chiusura anticipata della procedura di amministrazione straordinaria e del provvedimento giurisdizionale di fallimento, ma anche attraverso l'esito fausto delle azioni revocatorie e di recupero crediti intentate che, sebbene possano essere annoverate tra le chance possibili, tuttavia, si pongono in rapporto mediato con il comportamento del danneggiante proprio perché sono il risultato di valutazioni e decisioni giurisdizionali a lui estranee.

La Cassazione (cfr. *supra*) ha, infatti, avuto modo di precisare che la risarcibilità dei danni mediati ed indiretti è ammissibile solo se questi si presentino come effetto normale dell'inadempimento (o del comportamento lesivo) non potendosi risarcire i danni verificatisi per l'intervento di cause e circostanze estranee al comportamento del danneggiante. Ora non v'è chi non veda come la perdita di chance qui lamentata passa attraverso la mediazione di concause e circostanze esterne al comportamento del danneggiante, ossia attraverso le



valutazioni delle autorità competenti preposte allo scrutinio delle domande giudiziarie. Per tali motivi, non può risarcirsi una perdita di chance che non si pone quale conseguenza immediata e diretta del comportamento del danneggiante e che non riveste nemmeno i requisiti di mediatezza richiesti dalla giurisprudenza e ciò in quanto vi è la concomitanza di concause eventuali e discrezionali che hanno di per sé idonea forza a condizionare l'iter eziologico.

5. Sul danno alla reputazione

Anche il danno alla reputazione, nella specie, non può essere riconosciuto in quanto difetta degli elementi minimi per ritenerlo risarcibile quale conseguenza mediata ed indiretta. Infatti, tale danno si pone quale ulteriore conseguenza di una serie di concatenazioni che entrano in sinergia con altre concause quali la percezione soggettiva dei terzi dell'operato altrui, ovvero l'idoneità della condotta del danneggiante a ledere oggettivamente l'onore e il decoro. Il danno al prestigio, poi, non può ritenersi *in re ipsa*, né tantomeno può ritenersi apoditticamente sussistente solo in ragione del fatto che la procedura di amministrazione è stata convertita in fallimento. A



ben vedere, l'operato della Geve s.r.l. e del suo amministratore non può neanche di riflesso gettare ombre sull'operato professionale dei Commissari proprio perché è oggettivamente inidoneo ad intaccare la professionalità dei Commissari il cui parametro di valutazione non può che essere quello della diligenza da valutarsi con riferimento alla loro opera (e non già a quella altrui), sicché se l'impossibilità di portare a compimento il programma autorizzato dal Ministero non è imputabile al loro diretto operato, non si può apoditticamente sostenere che la loro reputazione sia stata compromessa da un inadempimento altrui. Il comportamento di Geve s.r.l. e del suo amministratore non è in grado di insinuare nessuna oggettiva ipotesi di *mala gestio* dei Commissari. Infatti, il mancato avveramento della condizione che ha portato alla chiusura della procedura non è in nessun modo imputabile ai Commissari che hanno fatto di tutto per realizzare il programma, sicché non può che riconoscersi l'assenza di attitudine oggettiva del fatto del danneggiante a ledere il prestigio dei Commissari.

A fortiori, si osserva che il danno alla reputazione è comunque un danno conseguenza che deve essere provato. A ben vedere,



la difesa di parte attrice lo dà per scontato, omettendo di introdurre fonti di prova. Nei capitoli di prova riformulati in sede conclusionale, nessuna domanda è tesa ad accertare che la reputazione professionale degli attori sia stata oggettivamente intaccata da tale vicenda.

Per tali ragioni la domanda non potrà che essere rigettata.

6.

Alla luce delle considerazioni sopra enucleate, ogni altra questione di merito deve ritenersi assorbita.

Sulle spese di lite

Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi; per quanto attiene alla fase di istruttoria e trattazione si reputa congruo, in ragione del fatto che non è stata compiuta attività istruttoria ulteriore rispetto alla produzione delle memorie e dei documenti, limitare l'importo alla metà del valore medio. Considerato che dalla lettura degli atti difensivi di parte convenuta non emerge una particolare differenziazione delle posizioni difensive dei due convenuti, non si reputa di riconoscere l'aumento previsto dall'articolo 4, c. 2, decreto 10



marzo n. 55 con le modifiche apportate dal decreto del Ministro della Giustizia 8 marzo 2018 n. 37.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo sulle domande introdotte con atto di citazione regolarmente notificato da Renato Camodeca, Paolo Cevolani e Giorgio Zanetti contro Geve s.r.l. e Paolo Marini, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:

rigetta integralmente le domande formulate dagli attori Renato Camodeca, Paolo Cevolani e Giorgio Zanetti contro Geve s.r.l. e Paolo Marini;

condanna gli attori Renato Camodeca, Paolo Cevolani e Giorgio Zanetti, in solido fra loro, al pagamento solidale delle spese processuali in favore di Geve s.r.l. e di Paolo Marini che liquida in complessivi **€ 18.464,00** (4.388 + 2.895 + 6.445 + 7.631) per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.

Così deciso in Verona il 3 febbraio 2020.

Il Giudice

Angelo Franco

